



Comune di Sondrio

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI ⁽¹⁾⁽²⁾**

(1) Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 31 maggio 1995.

(2) Sono inserite nel testo le modifiche approvate dal Consiglio Comunale con le deliberazioni n. 14 del 31 gennaio 1996; n. 49 del 12 aprile 1996; n. 125 del 29 novembre 1996; n. 70 del 12 giugno 1998; n. 15 del 28 febbraio 2000; n. 109 del 21 dicembre 2001; n. 29 del 2 aprile 2007; n. 53 del 27 settembre 2012 e dalla Giunta Municipale con le deliberazioni n. 202 del 27 febbraio 1996; n. 17 del 27 febbraio 1997.



INDICE SISTEMATICO

Art. 1	Istituzione della tassa – Presupposti ed esclusioni	Pag. 3
Art. 2	Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa	Pag. 3
Art. 3	Definizione dei rifiuti solidi urbani interni	Pag. 4
Art. 4	Tariffe	Pag. 5
Art. 5	Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa	Pag. 6
Art. 6	Commisurazione della tassa – Decorrenza dell'obbligazione	Pag. 6
Art. 7	Riscossione	Pag. 6
Art. 8	Denuncia originaria o di variazione	Pag. 7
Art. 9	Contenuto della denuncia originaria o di variazione	Pag. 7
Art. 10	Denuncia di cessazione	Pag. 7
Art. 11	Contenuto della denuncia di cessazione	Pag. 8
Art. 12	Modalità di presentazione delle denunce	Pag. 8
Art. 13	Sgravi e rimborsi	Pag. 8
Art. 14	Liquidazione della tassa	Pag. 8
Art. 15	Determinazione della superficie	Pag. 9
Art. 16	Riduzioni per particolari condizioni d'uso	Pag. 9
Art. 17	Esenzioni e agevolazioni	Pag. 9
Art. 18	Controlli	Pag. 10
Art. 19	Sanzioni	Pag. 10
Art. 20	Accertamento	Pag. 11
Art. 21	Tassa giornaliera	Pag. 11
Art. 22	Determinazione delle categorie	Pag. 11
Art. 23	Funzionario responsabile	Pag. 12
Art. 24	Esercizio del potere di autotutela	Pag. 12
Art. 25	Norme finali e transitorie	Pag. 13



ART. 1

Istituzione della tassa – Presupposti ed esclusioni

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è istituita dal Comune di Sondrio l'apposita tassa annuale. La tassa è dovuta nei casi considerati dal 1° comma dell'art. 62 del decreto legislativo n. 507/1993.

2. Il presente regolamento – adottato ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 – disciplina l'applicazione e la riscossione della tassa di cui al precedente comma.

3. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, sempre che tali condizioni siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e siano riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili oppure in base ad idonea documentazione.

3-bis. Non sono assoggettate a tassazione le aree scoperte adibite a verde anche di superficie eccedente i 200 metri quadri. ⁽¹⁾

3-ter. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del Condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.lgs. 507/93. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. ⁽²⁾

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili agli urbani dell'art. 39 della legge 22.2.1994, n. 146, rifiuti tossici e nocivi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi.

5. Nel caso di superfici ove si producano sia rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi, sia rifiuti solidi urbani interni e assimilati, la superficie tassabile viene ridotta in proporzione alla quota di produzione dei rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi.

Sulle superfici di produzione promiscua di rifiuti solidi urbani interni e di rifiuti tossico-nocivi, di cui al presente comma, si applica dal 1 gennaio 1996, una riduzione del:

- 20% se trattasi di studi dentistici o odontotecnici; a tutte le attività sanitarie in genere; ai centri estetici;
- 50% se l'attività svolta è di carattere artigianale o industriale (laboratori di falegnami, di carrozzieri, pittori, verniciatori, tipografi, lavanderie, ecc.) fatta salva la non applicazione del tributo se i locali non producono rifiuti (c.3, art.1), o producono esclusivamente rifiuti tossico-nocivi (c.4, art. 1); ⁽³⁾

Sulla base delle verifiche operate congiuntamente dall'ufficio tributi comunale e dall'ASM, si applica dal 1 gennaio 1996 una riduzione forfetaria di tariffa del 10% alle attività produttive, commerciali e di servizi che dimostreranno di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi, comportanti una minor produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico di cui all'art. 17, c. 5; ⁽⁴⁾

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. ⁽⁵⁾

(1) Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale 31 gennaio 1996, n. 14.

(2) Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale 31 gennaio 1996, n. 14.

(3) Periodo aggiunto con delibera G.M. 27/02/1996, n. 202 e integrato, per quanto riguarda l'estensione del beneficio della riduzione del 20% "a tutte le attività sanitarie in genere" con delibera G.M. 27/02/1997, n. 171 ed "ai centri estetici" con delibera G.M. 7/03/2007, n. 56 approvata dal Consiglio Comunale con delibera 2/04/2007, n. 29.

(4) Periodo aggiunto con deliberazione della Giunta Municipale 27 febbraio 1996, n. 202.

(5) Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale 29 novembre 1996, n. 125.

ART. 2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.



2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita:

- in misura pari al 20% della tariffa per distanze fino a 4.000 metri;
- in misura pari al 10% della tariffa per distanze oltre i 4.000 metri;

4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

5. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

6. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

7. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in proporzione al periodo di esercizio del servizio.

In località Ligari, l'effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni è limitata al periodo marzo/ottobre; la tassa relativa è applicata agli utenti in misura pari agli 8/12 di quella annua. ⁽¹⁾

8. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

(1) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 12 aprile 1996, n. 49.

ART. 3

Definizione dei rifiuti solidi urbani interni

1. Per rifiuti solidi urbani interni si intendono:

a) **Rifiuti non ingombranti:**

i rifiuti non ingombranti prodotti nei locali e nelle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti;

b) **Rifiuti ingombranti:**

i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

c) **Rifiuti assimilati agli urbani:** ⁽¹⁾

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo, e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica; cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;



- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni (Max n° 10 annui); ⁽²⁾
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui alla precedente lettera b); ⁽³⁾
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere (Max m³ 1); ⁽⁴⁾
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della panificazione, partite di alimentari deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanze esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

d) accessori per l'informatica. ⁽¹⁾

(1) Con deliberazione del Consiglio Comunale 12 giugno 1998, n. 70, i rifiuti speciali indicati alle lettere c) e d) sono stati assimilati agli urbani, stabilendo, inoltre, che:

- *il quantitativo annuo massimo compatibile con le potenzialità organizzative del servizio pubblico (salvo diversa quantità già indicata nell'elenco) è pari a m³ 200;*
- *restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art. 43, comma 2, primo periodo del D.lgs. n. 22/1997 qualora non sia stato attivato l'opportuno canale di raccolta e smaltimento differenziato come rifiuto di imballaggi.*

(2) Le parole "(Max n° 10 annui)" sono state inserite con la nuova classificazione allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale 12 giugno 1998, n. 70.

(3) Le parole "lettera b" sostituite dalle parole "punto 2A.2" con la nuova classificazione allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale 12 giugno 1998, n. 70, non vengono modificate in questa sede, atteso che, in entrambi i casi, il riferimento è il medesimo.

(4) Le parole "(Max m³ 1)" sono state inserite con la nuova classificazione allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale 12 giugno 1998, n. 70.

ART. 4

Tariffe

1. Le tariffe per l'applicazione della tassa, sono determinate dal Comune in modo che il gettito complessivo del tributo non superi il costo annuale del servizio.
2. Dal costo del servizio sono dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali e di energia, con le modalità e le quote percentuali stabilite dall'art. 61 del D.lgs. n. 507/93.
3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno la Giunta Municipale delibera le tariffe da applicare nell'anno successivo alle sedici sottocategorie, in base ai parametri fissati dall'art. 22, comma secondo. In mancanza, restano confermate quelle in vigore. ⁽¹⁾
4. La spesa per lo spezzamento stradale è fissata nel 10% del costo complessivo del servizio. ⁽²⁾⁽³⁾



(1) Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 31 gennaio 1996, n. 14.

(2) Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale 31 gennaio 1996, n. 14, che fissa al 10,8% la spesa per lo spazzamento di aree pubbliche da dedurre dal costo complessivo del servizio.

(3) Con la deliberazione del Consiglio Comunale 28 febbraio 2000, n. 15, la spesa di cui sopra viene fissata nella percentuale del 10%.

ART. 5

Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. Soggetto passivo della tassa è chiunque, nel territorio comunale, occupi o detenga locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni comprese le aree a verde, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. ⁽¹⁾
2. Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, l'amministratore ha l'obbligo di denunciare al Comune le eventuali variazioni di destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte e la data di cessazione del suo ufficio.
3. La tassa può essere corrisposta anche dal proprietario in nome e per conto degli inquilini; in tal caso il proprietario è obbligato a denunciare al Comune le eventuali variazioni di destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte.
4. Per i locali occupati da pubblici istituti, enti morali, società, associazioni e simili, l'assoggettamento alla tassa avviene secondo la ragione sociale e la denominazione dei medesimi.
5. Relativamente ai locali in multiproprietà e ai centri commerciali integrati, responsabile del pagamento della tassa è il soggetto che gestisce i servizi comuni, relativi ai locali ed alle aree scoperte di uso comune e di uso esclusivo dei singoli occupanti o detentori.

(1) Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 31 gennaio 1996, n. 14.

ART. 6

Commisurazione della tassa – Decorrenza dell'obbligazione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha avuto inizio l'utenza del servizio di smaltimento. Nel caso di multiproprietà, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.

ART. 7

Riscossione

1. L'importo della tassa e addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 20, è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli principali ovvero con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla Direzione Regionale delle Entrate, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ogni anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.
2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto



nei ruoli è riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi per ogni semestre o frazione di semestre previsti per legge.

4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19 secondo comma, 20 secondo comma, 21 secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

6. Si applica l'articolo 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

ART. 8

Denuncia originaria o di variazione

1. I soggetti passivi o i soggetti responsabili della tassa devono presentare al Comune la denuncia originaria o di variazione dei locali e delle aree tassabili site nel territorio del Comune stesso, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione o alla modifica degli elementi imponibili.

2. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela o, comunque, non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia è fatta dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

3. Per i condomini, i locali di multiproprietà e i centri commerciali integrati, l'amministratore deve trasmettere, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree, secondo le modalità stabilite dal D.lgs. n. 507/93.

ART. 9

Contenuto della denuncia originaria o di variazione

1. La denuncia originaria o di variazione deve contenere:

- a) le generalità del contribuente ed il suo codice fiscale;
- b) le generalità dei componenti del nucleo familiare o della convivenza e degli eventuali rappresentanti legali, con relativa residenza;
- c) la data dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree;
- d) l'ubicazione degli stessi e, per i fabbricati, l'indicazione del piano e della scala;
- e) la destinazione dell'uso e la relativa superficie tassabile;
- f) le modifiche intervenute;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione.

2. Nella denuncia originaria o di variazione presentata da società commerciali, enti diversi, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili deve risultare la denominazione, il codice fiscale, la sede, lo scopo o l'oggetto, nonché le generalità delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione.

3. La denuncia è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

4. I produttori di rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi debbono denunciare entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'estensione delle superfici sulle quali, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola tali rifiuti, allegando idonea documentazione relativa all'espletamento del servizio di smaltimento connesso.

5. Se sulle superfici di cui al comma precedente si formano anche rifiuti solidi urbani interni o rifiuti speciali assimilati, nella denuncia deve essere precisato in quale proporzione vengono prodotti tali rifiuti.

ART. 10

Denuncia di cessazione



1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili della tassa devono comunicare al Comune, mediante apposita denuncia, la cessazione – nel corso dell’anno – dell’occupazione o detenzione dei locali e delle aree.

2. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela o, comunque, non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia di cessazione è fatta dalle persone che li rappresentano a termini di legge.

ART. 11

Contenuto della denuncia di cessazione

1. La denuncia di cessazione deve contenere:

- a) il numero del contribuente agli effetti della tassa;
- b) le generalità del contribuente;
- c) la data di cessazione dell’occupazione o della detenzione dei locali o delle aree;
- d) l’ubicazione degli stessi e, per i fabbricati, l’indicazione del piano e della scala;
- e) la superficie e la destinazione d’uso dei locali o delle aree, nonché eventuali altre indicazioni necessarie per l’individuazione della partita da estinguere;
- f) la data in cui viene presentata;
- g) la sottoscrizione;

2. Nella denuncia di cessazione presentata da società commerciali, enti diversi, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili deve risultare il numero del contribuente, la denominazione, la sede, nonché le persone che ne hanno la rappresentanza legale.

ART. 12

Modalità di presentazione delle denunce

1. Le denunce originarie, di variazione e di cessazione vanno prodotte su appositi moduli messi a disposizione degli interessati e presentate al Comune, che ne rilascia ricevuta. Se spedite, si considerano presentate nel giorno che risulta dal timbro postale.

ART. 13

Sgravi e rimborsi

1. La denuncia di cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o della detenzione dei locali o delle aree, fatto salvo l’accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto allo sgravio o al rimborso della tassa a favore del contribuente, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.

2. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, si dà luogo allo sgravio o al rimborso del tributo per gli anni successivi:

- a) se il contribuente presenta denuncia entro il termine di sei mesi dalla data di notifica della cartella di pagamento (o, se questa non risulta notificata, dell’avviso a contribuente moroso), dando nel contempo dimostrazione di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali o delle aree;
- b) se la tassa sia stata iscritta a ruolo per gli stessi anni a nome del subentrato, a seguito di denuncia o di accertamento d’ufficio.

ART. 14

Liquidazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree scoperte ed è liquidata in base a tariffe differenziate per categorie d’uso.



ART. 15

Determinazione della superficie

1. Per i vani dell'unità immobiliare, si tiene conto della superficie al netto dei muri.
2. Per le aree scoperte di cui all'art. 62 del D.lgs. 507/93, computate nel limite del 50 per cento della superficie, si fa riferimento alla superficie indicata nel rogito d'acquisto o nel contratto di affitto, se trattasi di area privata, e nell'atto di concessione, se trattasi di area pubblica. ⁽¹⁾

(1) Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 31 gennaio 1996, n. 14.

ART. 16

Riduzioni per particolari condizioni d'uso

1. La tassa viene ridotta del 25% nei casi di:
 - a) abitazione con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da contribuenti che risiedono in altra abitazione ovvero all'estero per più di sei mesi all'anno;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, od aree scoperte – computate quelle sulla base del 50 per cento a norma dell'art. 15 – adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione apposita.
2. La tassa viene ridotta del 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.

ART. 17

Esenzioni e agevolazioni

1. Sono esenti dalla tassa i locali e le aree scoperte utilizzati dal Comune per uffici e servizi, nonché i locali e le aree scoperte adibiti al culto.
2. Relativamente ai locali ed alle aree scoperte – computate queste in ragione del 50 per cento delle superfici, a norma del precedente art. 15 – a disposizione degli istituti scolastici (asili nido, scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori) la tassa viene ridotta del 25 per cento. ⁽¹⁾
3. La tassa si applica, altresì, nella misura:
 - a) dell'82 per cento, per i locali adibiti a cinematografi e a teatri;
 - b) del 75 per cento, per i locali utilizzati come esposizioni e mostre d'arte, musei, pinacoteche, biblioteche, archivi storici e simili.
4. Nei casi di comprovata indigenza e su richiesta degli interessati, si procede infine all'esonero o allo sgravio totale del tributo a favore dei nuclei familiari con redditi inferiori al minimo vitale determinato annualmente dal Consiglio Comunale in relazione a criteri per l'assistenza sociale, sempre che non risultino altre fonti di redditi o indici di agiatezza.
5. Per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali:
 - a) gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico si applica una riduzione di tariffa proporzionale al minor costo di smaltimento pari ad un massimo del 50%;
 - b) gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possono essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, si applica una riduzione di tariffa proporzionale ai benefici fino ad un massimo del 50% .



6. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferiscono le iscrizioni medesime.

(1) *Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 31 gennaio 1996, n. 14.*

ART. 18

Controlli

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili effettuata, anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 20, comma 4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 20, comma 4, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici. Sono fatti salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

ART. 19

Sanzioni

1. Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo, rispettivamente, inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 8, comma 3, si applica la pena pecuniaria da £. 50.000 a £. 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.

4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto, da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna alla Direzione Regionale delle Entrate dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 20 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti:

- a) alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie;
- b) all'accertamento originario o riformato dall'ufficio, nel caso di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento



di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della detta commissione.

ART. 20

Accertamento

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per i casi di multiproprietà, avviso di accertamento e di rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
 2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 23 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
 3. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso e il relativo termine di decadenza.
 4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile, nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.
-

ART. 21

Tassa giornaliera

1. Per l'occupazione o la detenzione, con o senza autorizzazione, per un periodo temporaneo, ⁽¹⁾ di locali od aree scoperte pubblici o ad uso pubblico, nonché di aree scoperte gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tassa determinata in base alla tariffa prevista per la corrispondente o simile categoria di classificazione rapportata a giorno e maggiorata del 50 per cento.

Per temporaneo s'intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se non ricorrente. ⁽²⁾

2. Il pagamento del tributo (contestuale a quello relativo alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche), effettuato con apposito modello di versamento per le occupazioni autorizzate ovvero direttamente nei casi di mancata autorizzazione, sostituisce la denuncia.

3. La tassa non versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva viene recuperata, con l'applicazione della sanzione e degli interessi.

4. La tassa non è dovuta:

- a) per le occupazioni occasionali già esenti TOSAP, ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche;
- b) per le occupazioni effettuate con ponteggi edili.⁽³⁾

(1) Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 31 gennaio 1996, n. 14 – le parole “inferiore ai sei mesi ed in modo non ricorrente” sono sostituite dalla parola “temporaneo”.

(2) Periodo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale 31 gennaio 1996, n. 14.

(3) Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale 27 settembre 2012, n. 53.

ART. 22

Determinazione delle categorie

1. Le categorie sono determinate in rapporto alla destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte.



2. Agli effetti della commisurazione della tassa, ⁽¹⁾ i locali e le aree scoperte tassabili sono così classificati:

- 1) Abitazioni, box;
- 2) Ospedali, collegi, convitti, istituti e case di riposo, istituti religiosi con convitto, case di cura;
- 3) Scuole pubbliche e private, campeggi, distributori di carburante, parcheggi di veicoli a pagamento;
- 4) Rimesse, autoservizi, sale di esposizione;
- 5) Stabilimenti industriali, laboratori, botteghe artigiane;
- 6) Teatri e cinematografi, palestre, e simili;
- 7) Musei, biblioteche, associazioni tecnico-economiche, ordini professionali, associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, enti di assistenza, caserme, stazioni, carceri;
- 8) Alberghi, locande e pensioni senza ristorazione, esercizi commerciali diversi da quelli previsti nelle classi 9 e 12; ⁽²⁾
- 9) Alberghi, locande e pensioni con ristorazione, esercizi di vendita alimentari non previsti nella successiva categoria 12; ⁽³⁾
- 10) Uffici pubblici e privati, uffici commerciali, banche, istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, e immobiliari, agenzie di viaggio, ricevitorie di concorsi in genere, grandi magazzini, supermercati, depositi ingrossi di alimentari e ortofruttilicoli;
- 11) Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, caffè, bar, osterie, gelaterie, pasticcerie, birrerie, sale da ballo, circoli ricreativi, discoteche, sale giochi, ambulatori, poliambulatori, studi medici e veterinari, laboratori di analisi chimiche, saloni di bellezza, di saune e di parrucchiere; ⁽⁴⁾
- 12) Esercizi vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di pesce.

3. I locali e le aree scoperte non espressamente indicati sono assimilati, sulla base della destinazione d'uso, a quelli compresi in una categoria sopra indicata.

4. Per i locali destinati ad uso diverso da abitazioni e box, ai fini della individuazione della tariffa applicabile si farà prioritario riferimento al codice ATECO prevalente, dichiarato ai fini fiscali e camerali dal soggetto economico per l'unità locale oggetto dell'imposizione. ⁽⁵⁾

(1) Per l'applicabilità degli indici qualitativi e quantitativi di produttività dei rifiuti inerenti alle categorie e sottocategorie, vedi la tabella A allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale 31 gennaio 1996, n. 14.

(2) Con deliberazione del Consiglio Comunale 21 dicembre 2001, n. 109 – Alla cat. 8, sono aggiunte le parole “Alberghi, locande e pensioni senza ristorazione”.

(3) Con deliberazione del Consiglio Comunale 21 dicembre 2001, n. 109 – Alla cat. 9, sono aggiunte le parole “Alberghi, locande e pensioni con ristorazione”.

(4) Con deliberazione del Consiglio Comunale 21 dicembre 2001, n. 109 – Alla cat. 11, le parole “alberghi, locande, pensioni” sono soppresse.

(5) Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale 27 settembre 2012, n. 53.

ART. 23

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi.

ART. 24

Esercizio del potere di autotutela



1. Salvo che sia intervenuto un giudicato, il Servizio Tributi del Comune di Sondrio può procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, con provvedimento motivato, comunicato al destinatario dell'atto.

ART. 25

Norme finali e transitorie

1. Per quanto riguarda le norme finali e transitorie si fa riferimento all'art. 79 del Decreto Legislativo 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
